



COMUNE DI CASALVOLONE

Provincia di Novara

VIA ROMA N. 81 – 28060 CASALVOLONE TEL. (0161) 315157 FAX (0161) 315197 P.IVA 00440560035
EMail: municipio@comune.casalvolone.no.it PEC: casalvolone@cert.ruparpiemonte.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 18

Casalvolone, 18/09/2026

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO DA MOVIERI E/O SEMAFORI IN VIA ROMA (S.P. N. 15 AL KM 20+220) PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DA PARTE DELLA DITTA ELECNOR.

IL VICE SINDACO

PREMESSO che il Sindaco in data odierna risulta assente e che ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) le relative funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco;

VISTA la domanda pervenuta via PEC in data 17/09/2026 e acquisita agli atti con Prot. n. 3766 in data 18/09/2026 dalla Società Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U., con sede legale in San Pietro Mosezzo (NO), Via Alcide De Gasperi n. 24, per conto di E-Distribuzione S.p.A., tendente ad ottenere l'emissione di specifica ordinanza di istituzione di senso unico alternato gestito da movieri e/o semafori per la realizzazione di nuova linea elettrica B.T. a 0,4 kV interrata, dal giorno 21/09/2026 al giorno 30/09/2026 dalle ore 08:00 alle ore 18:00, in Via Roma (S.P. n. 15 "Fara - Borgovercelli" 1° Tronco al km 20+220, all'altezza del peso pubblico);

VISTO il Nulla-Osta n. 277/2026 rilasciato dal Settore Tecnico della Provincia di Novara in data 24/08/2026 (Cod. Prov. NO 19067), trasmesso con nota Prot. n. 24122/2026 del 01/09/2026;

VISTA l'Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico rilasciata dal Comune di Casalvolone con Prot. n. 2669 del 23/06/2026;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota Prot. n. 0008062-P del 15/06/2026;

ATTESA la necessità di garantire l'incolumità di coloro che devono effettuare i lavori senza creare intralcio alla normale circolazione stradale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 03/02/2025 a Responsabile del Servizio dell'Area Vigilanza;

VISTO l'art. 7 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 495/1992);



ORDINA

L'istituzione di un senso unico alternato, regolato mediante movieri e/o semaforo in Via Roma (S.P. n. 15 al km 20+220), per i lavori sopra citati, **dal giorno 21/09/2026 al giorno 30/09/2026 dalle ore 08:00 alle ore 18:00.**

AVVERTE

- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.
- Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

È a carico della ditta richiedente o incaricata dei lavori quanto segue:

- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495);
- l'installazione della prescritta segnaletica stradale, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita segnaletica di preavviso;
- l'oscuramento della segnaletica permanente in eventuale contrasto con quanto disposto dalla presente ordinanza;
- l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, mantenendoli in perfetta efficienza sia di notte che di giorno e di idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), sollevando l'Ente comunale e i suoi Funzionari da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione stradale e del restringimento della carreggiata;
- il rispetto del disciplinare tecnico di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 e del D.M. 22/01/2019;
- il rispetto di tutte le prescrizioni e modalità esecutive riportate nel Nulla-Osta della Provincia di Novara n. 277/2026 citato in premessa;
- lo spostamento ed il successivo ripristino, al termine dei lavori, di tutti gli elementi di arredo urbano presenti ed eventuali legittime occupazioni di suolo pubblico in contrasto con la presente ordinanza.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della Legge 241/90, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente. Il ricorso non sospende comunque la validità e l'esecuzione del presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online ed inviata, per i provvedimenti di competenza, a:

- Ufficio Tecnico del Comune di Casalvolone;
- Provincia di Novara – Settore Tecnico (Viabilità);
- Società Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U.;
- E-Distribuzione S.p.A.;
- Comando Stazione Carabinieri di Biandrate.

Casalvolone, li 18/09/2026


IL VICE SINDACO
Dott.ssa Erica Ferreri
CASA VOLONE